



RAEE



10.1 Valutazione del contesto di mercato internazionale


Nel 2012 è stata approvata la revisione della Direttiva WEEE che regola a livello comunitario la gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), le modalità operative e gli obiettivi di riciclo. La direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014. Finora gli Stati membri hanno organizzato la gestione dei RAEE con modalità molto differenti tra loro e con risultati non del tutto omogenei. Si calcola che la quantità di RAEE prodotti ogni anno in Europa sia compresa tra i 9 e i 10 Mt. Le organizzazioni create dai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche raccolgono circa 3,5 Mt di questi rifiuti con una media pro-capite a livello europeo di circa 7 kg/ab. Questo dato è tratto dalle ricerche del WEEE Forum, l'Associazione internazionale a cui aderiscono i principali Sistemi collettivi di molte delle Nazioni europee.

Il costo del trattamento dei RAEE dipende principalmente da tre fattori:

- > i costi legati alla logistica;
- > i costi del trattamento presso gli impianti;
- > le quotazioni dei materiali recuperati.


Dei tre fattori sopraelencati, le quotazioni delle materie prime seconde rappresentano la maggiore causa delle variazioni dei prezzi di trattamento, come si evince dall'analisi del contesto finanziario europeo e delle conseguenze immediatamente successive alla crisi dei mercati finanziari.

Figura 10.1. Quotazioni delle materie prime: alluminio e rame (€/t) - Gennaio 2009/Giugno 2014



Fonte: London Metal Exchange, <http://www.lme.com/>

Figura 10.2. Quotazioni delle materie prime: ferro (€/t) - Gennaio 2009/ Giugno 2014



Fonte: Listino prezzi all'ingrosso fornito dalla Camera di Commercio di Milano



RAEE



Come si evidenzia nelle figure precedenti, le variazioni subite dalle materie prime nel corso degli ultimi tre anni sono elevate e questo non permette di poter identificare un costo univoco e costante tra il 2009 e l'inizio del 2014 ma ancor più il costo del trattamento ha subito notevoli variazioni all'interno degli stessi anni.

Alle oscillazioni delle materie prime si aggiungono poi i costi amministrativi per gestire il processo di raccolta e di tracciatura dei rifiuti, nonché i costi generati dall'applicazione dell'Accordo di programma ANCI-CdC che determina gli importi dei premi di efficienza da erogare ai sottoscrittori.

10.2 Andamento del settore a livello nazionale

10.2.1 Missioni e compiti del sistema RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) è costituito dai Sistemi collettivi istituiti per la gestione dei RAEE, in adempimento alle previsioni del D.Lgs. 49/2014. Esso è finanziato e gestito dai produttori ed ha per oggetto l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi collettivi.

Il Centro di Coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei Sistemi collettivi a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. Da un punto di vista giuridico, il Centro di Coordinamento è un Consorzio di natura privata, gestito e governato dai Sistemi collettivi sotto la supervisione del Comitato di Vigilanza e Controllo.

Il ruolo primario del Centro di Coordinamento è quello di garantire che tutto il Paese venga servito e che tutti i Sistemi collettivi lavorino con modalità e in condizioni operative omogenee.

Il Centro di Coordinamento, oltre a stabilire come devono essere suddivisi tra i diversi Sistemi collettivi i Centri di raccolta RAEE, rende disponibile a questi ultimi un unico punto di interfaccia rappresentato dal portale di servizi (www.cdcræe.it).

Il Centro di Coordinamento è aperto a tutti i Sistemi collettivi dei produttori che, al fine di adempiere alla normativa ai sensi del D.Lgs. 49/2014, hanno l'obbligo di iscrizione allo stesso.

10.2.2 I Sistemi collettivi

I Sistemi collettivi, nati per assolvere collettivamente agli obblighi loro attribuiti dal D.Lgs. 151/2005 per la gestione dei RAEE, hanno il compito primario di gestire il trasporto, il trattamento ed il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale. I compiti dei Sistemi collettivi sono definiti dall'attuale D.Lgs. 49/2014.

I Sistemi collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE domestici sono 17, alcuni dei quali specializzati su singoli Raggruppamenti, altri invece (Sistemi collettivi multifiliera) si occupano di gestire più categorie di prodotto.

10.2.3 L'impresso al consumo

Il CdC RAEE ogni anno richiede ai Sistemi collettivi di fornire i dati di impresso sul mercato dell'anno precedente per poter provvedere alla ripartizione delle nuove quote di raccolta e per procedere alla successiva assegnazione dei Centri di raccolta.

Tabella 10.1. Quantità immesse sul mercato dai produttori di AEE (kt e %) – 2009/2013

	2009	2010	2011	2012	2013	Variazione % 2013/2012
Raggruppamento R1: freddo e clima (frigoriferi, congelatori, condizionatori e scaldacqua)	161	161	147	139	148	6
Raggruppamento R2: grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura etc.)	292	302	308	280	274	-2
Raggruppamento R3: tv e monitor	74	78	57	42	33	-23
Raggruppamento R4: piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi d'illuminazione e altro	342	335	320	275	276	0
Raggruppamento R5: sorgenti luminose	13	14	12	10	10	1
Totale	882	890	844	746	741	-1


Fonte: CdC RAEE



RAEE



Figura 10.3. AEE immesse sul mercato dai produttori (kt) – 2009/2013



Fonte: CdC RAEE

I dati registrati evidenziano la crisi economica mondiale, che sta incidendo in maniera considerevole sui consumi dei cittadini italiani: si manifesta in maniera evidente, ad esempio, un notevole decremento degli acquisti di tv e monitor (R3) che calano di 23 punti percentuali dal 2012 al 2013 (a cui va aggiunta la riduzione del peso dei nuovi apparecchi, a parità di pezzi, dovuta all'aggiornamento tecnologico), mentre il comparto che la minore diminuzione (- 2%) è quello dei grandi bianchi (R2).

10.2.4 La raccolta dei RAEE domestici

Gli Accordi di programma

Il Sistema RAEE è partito operativamente nel 2008, anno in cui è coesistita la raccolta operata dai Sistemi collettivi e la gestione effettuata dai Comuni o dalle aziende da loro incaricate.

Il 18 luglio 2008 il CdC RAEE ha sottoscritto un importante Accordo di programma con l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per definire le modalità di organizzazione del servizio di raccolta, di suddivisione preliminare dei RAEE sulla base dei Raggruppamenti e del ritiro di questi rifiuti.

Ciò ha reso possibile l'avvio concreto del nuovo Sistema nazionale di gestione dei RAEE, sancendo il definitivo passaggio delle competenze sulla gestione di questo tipo di rifiuti dai Comuni (cui resta in capo l'obbligo della raccolta differenziata) ai Sistemi collettivi afferenti al CdC RAEE.

L'Accordo è stato rivisto volontariamente inizialmente il 18 luglio 2010 mentre il primo rinnovo dell'Accordo è stato siglato il 28 marzo 2012, mantenendo invariati molti aspetti consolidati ma inserendo alcune novità, in particolare riguardo all'importo dei Premi di efficienza che i Comuni possono ottenere attraverso una corretta raccolta dei RAEE. Tramite questo Accordo sono state disciplinate le condizioni generali per il ritiro, da parte dei Sistemi collettivi, dei RAEE domestici conferiti nei Centri di raccolta, allo scopo di garantire l'omogeneità e l'efficienza delle operazioni sull'intero territorio nazionale. La disciplina introdotta prevede che, al fine di usufruire del servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi collettivi, i Comuni (o i soggetti da essi delegati alla gestione del Centro di raccolta) assicurino la conformità dei Centri di raccolta ai requisiti previsti dalle disposizioni e provvedano ad iscriverli al portale internet del CdC RAEE, sottoscrivendo la Convenzione Operativa e le Condizioni Generali di Ritiro che formano parte integrante dell'Accordo di programma.

Convenendo sull'opportunità di incentivare quelle scelte organizzative ed operative atte ad assicurare un elevato livello di efficienza del sistema di gestione dei RAEE, il CdC RAEE e l'ANCI hanno condiviso la volontà di mettere a disposizione un Premio di efficienza, riconosciuto dai Sistemi collettivi ai sottoscrittori, finalizzato a favorire processi di gestione efficiente e legato a potenzialità concrete di ottimizzazione conseguibili attraverso l'evoluzione del sistema dei Centri di raccolta verso un più favorevole assetto organizzativo. Tale premio viene riconosciuto a quei sottoscrittori che si dimostrano capaci di raggiungere una "soglia minima di buona operatività" (espressa in tonnellate/ritiro) la cui entità è determinata dallo stesso Accordo. Ancora in una logica di efficienza e reciproca responsabilizzazione sono previste da un lato, sanzioni a carico del Centro di



RAEE



raccolta (consistenti nel mancato riconoscimento del Premio di efficienza), conseguenti ad un inadeguato sistema di raccolta e stoccaggio e, dal lato opposto, penali che vengono comminate ai Sistemi collettivi a fronte del verificarsi di ritardi o di anomalie nell'effettuazione del servizio.

Nel corso del 2012 sono stati rivisti i criteri per il riconoscimento dei premi di efficienza. Utilizzando i dati in possesso del Centro di Coordinamento si è passati ad assegnare i premi di efficienza non più in base a delle soglie minime annue di raccolta, bensì in base alla quantità di RAEE effettivamente raccolta in ogni singolo ritiro. Questo cambiamento ha permesso l'accesso alle fasce di premialità a qualunque Comune che precedentemente ne era escluso in quanto, pur raggiungendo dei valori di raccolta significativi rispetto al bacino d'utenza servito o con forti stagionalità nella raccolta dei RAEE (come i Comuni turistici), non raggiungeva la soglia annua prevista pari a 50 t totali di RAEE.

Le ulteriori modifiche dell'Accordo effettuate nell'anno 2013, hanno permesso di estendere i Premi di efficienza ad un numero molto più elevato di soggetti percettori. Le condizioni per accedere alla premialità riguardano l'apertura ai conferimenti da parte della Distribuzione e la gestione effettiva dei raggruppamenti R1, R2, R3 e R4 presso il Comune.

A partire dal secondo semestre del 2013 viene inoltre applicata una nuova logica di contribuzione, che mira a favorire i piccoli sottoscrittori che non raggiungono la soglia di buona operatività, riconoscendo a tali soggetti un contributo di 20 €/t. In aggiunta a ciò, al fine di limitare il problema della sottrazione di flussi di RAEE e rendere più equo il riconoscimento economico, il Premio di efficienza è distinto per raggruppamento: 40 €/t per i Raggruppamenti R1 e R3, 80 €/t per i Raggruppamenti R2 e R4, 250 €/t per il Raggruppamento R5.

Il costante monitoraggio e le ulteriori iniziative su cui sta lavorando il Comitato Guida ANCI – CdC RAEE permetteranno di definire e migliorare gli aspetti più critici e delicati dell'operatività, così da giungere a un sistema di raccolta ancora più efficiente, per favorire le attività di tutti i soggetti della filiera.

L'art. 15 del D.Lgs. 49/2014, inoltre, conferma la necessità di stipulare un Accordo di programma per la gestione dei RAEE conferiti ai Centri di raccolta comunali, stabilendo nuove condizioni: l'Accordo è sottoscritto tra Associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'ANCI e il Centro di coordinamento. L'Accordo ha validità triennale, e deve essere stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, quindi entro il 12 ottobre 2014. L'Accordo disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai Centri di raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività, con particolare riferimento a:

- condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai Centri di raccolta comunali;
- modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;
- modalità di gestione dei rifiuti non conferibili ai distributori perché danneggiati o privi di componenti essenziali e conferiti ai Centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei produttori;
- premi di efficienza, al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai Sistemi collettivi;
- l'adeguamento e l'implementazione dei Centri di raccolta comunali.

In caso di mancata stipula dell'Accordo nei termini previsti, il MATTM invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo Accordo restano validi tra le parti gli Accordi di programma già stipulati.

I quantitativi raccolti

Nel corso del 2013 sono state raccolte complessivamente 225.931 t di RAEE. Tale dato risulta minore rispetto ai quantitativi raccolti nell'ultimo triennio, ma mostra un significativo incremento rispetto al primo biennio di piena attività del Sistema RAEE. Inoltre, nel 2010 si è raggiunto, per il primo anno, l'obiettivo di raccolta definito dalla comunità europea di 4 kg/ab. Pur considerando il deciso incremento nel corso degli anni precedenti si può immaginare che la quota di raccolta annua possa ulteriormente crescere, anche grazie alla raccolta dei RAEE ritirati dalla distribuzione. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che, per ottenere significativi risultati anche da questo canale, occorre agire su più fronti: anzitutto rimuovendo alcuni ostacoli



RAEE



normativi alla raccolta da parte della distribuzione, poi svolgendo opera di informazione e sensibilizzazione presso Comuni e distributori, e infine sostenendo tale modalità di raccolta tramite opportuni progetti ed incentivi, integrando i Centri di raccolta e i Luoghi di raggruppamento dei distributori in un'ottica di maggiore prossimità al cittadino/consumatore. Le semplificazioni previste dal D.Lgs. 49/2014, che introducono la possibilità di ritirare i piccolissimi RAEE in modalità “uno contro zero”, potranno dare un ulteriore stimolo alla raccolta.


Tabella 10.2. Raccolta differenziata RAEE domestici (t e %) – 2009/2013

	2009	2010	2011	2012	2013	Variazione % 2013/2012
Raggruppamento R1: freddo e clima (frigoriferi, congelatori, condizionatori e scalda-acqua)	56.962	66.182	68.432	63.903	62.159	-3
Raggruppamento R2: grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura etc.)	46.598	59.931	66.132	57.710	56.156	-3
Raggruppamento R3: tv e monitor	57.947	81.033	84.275	76.501	68.880	-10
Raggruppamento R4: piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi d'illuminazione e altro	30.883	37.400	40.289	38.815	37.620	-3
Raggruppamento R5: sorgenti luminose	653	804	963	1.037	1.116	8
Totale	193.043	245.350	260.091	237.966	225.931	-5

Fonte: CdC RAEE

La Figura 10.4 rappresenta la ripartizione percentuale dei rifiuti raccolti per ciascuno dei Raggruppamenti: il Raggruppamento R3 (Tv e monitor) risulta essere quello con le maggiori quantità raccolte, complice anche il passaggio al digitale terrestre in diverse aree del Paese. Per quanto riguarda le sorgenti luminose (R5), le quantità raccolte non sono significative, sia a causa di una ridotta sensibilità dei cittadini ad una raccolta differenziata di questa tipologia di apparecchiature, sia per il divieto di accesso ai Centri di raccolta comunali di alcune figure professionali detentrici dei rifiuti (come ad esempio gli installatori).

Figura 10.4. Ripartizione percentuale dei rifiuti raccolti per ogni Raggruppamento (%) – 2013



Fonte: CdC RAEE

La Tabella 10.3 illustra i quantitativi di RAEE raccolti da ciascuno dei 17 Sistemi collettivi operativi nel 2013. Come già ricordato, ogni Sistema collettivo deve gestire una quantità di RAEE “proporzionale” ai quantitativi di AEE immesse ogni anno sul mercato dai propri produttori. Come si può notare, esiste un forte grado di eterogeneità tra i Sistemi collettivi, sia in termini di dimensioni che di specializzazione.



RAEE


Tabella 10.3. Quantitativi raccolti per Sistema collettivo (t) – 2013

Sistema Collettivo/raggruppamento	R1	R2	R3	R4	R5	Totale
Apirae	87	296	19	245	3	650
Cobat	0	4	85	15	2	105
Consorzio CCR	0	461	0	140	0,7	602
Dataserv*	0	0	2	0,8	0	3
Ecodom	34.933	35.534	0	488	0	70.954
Ecoelit	0	18	0	1.381	6	1.405
Ecoem	16	0,9	0,34	33	1	52
Ecolamp	0	0	0	1.289	641	1.929
Ecolight	1.050	1.724	239	13.995	392	17.401
Ecoped	112	3.003	36	5.509	2	8.662
Ecorit	51	280	3.580	3.776	16	7.704
Erp	8.334	8.628	8.256	2.743	12	27.973
Esa Gestione RAEE	166	252	3.098	9	0	3.525
Raecycle	7.896	3.370	35.641	2.077	15	48.999
Remedia	7.093	2.586	17.923	5.918	26	33.545
Rene	0	0	0	0,6	0	0,6
Ridomus	2.421	0	0	0	0	2.421
Totale	62.159	56.156	68.880	37.620	1.116	225.931

Fonte CdC RAEE

Il numero di ritiri effettuati dai Sistemi collettivi presso i Centri di raccolta ha risentito della minore quantità di rifiuti prodotti. I ritiri nel corso dell'anno sono stati circa 130.000, un numero minore rispetto ai circa 133.000 del 2012 e ai circa 146.000 del 2011. La Tabella 10.4 e la Figura 10.5 evidenziano un trend di crescita piuttosto costante nell'anno, e il mese di settembre 2013 risulta quello in cui sono state effettuate il maggior numero di missioni di ritiro.

Tabella 10.4. Andamento mensile dei trasporti eseguiti per i 5 Raggruppamenti (n. ritiri) – 2011/2013

Mese	2011	2012	2013
Gennaio	12.042	11.624	11.888
Febbraio	11.751	9.025	9.015
Marzo	12.475	11.702	9.750
Aprile	11.583	9.773	9.793
Maggio	12.263	12.244	12.053
Giugno	11.689	10.340	9.833
Luglio	11.728	11.714	11.719
Agosto	13.317	12.310	11.681
Settembre	13.588	11.870	12.395
Ottobre	12.542	13.089	12.307
Novembre	12.236	11.280	10.461
Dicembre	11.188	8.069	9.232


Fonte: CdC RAEE



RAEE



Figura 10.5. Andamento mensile dei trasporti eseguiti per i 5 Raggruppamenti (n. ritiri) – 2011/2013



Fonte: CdC RAEE

Anomalie nel ritiro dei RAEE

Al fine di monitorare l'andamento del servizio e di migliorarlo nel tempo, il Centro di Coordinamento RAEE raccoglie dati e informazioni su tutte le anomalie che si presentano in fase di ritiro dei RAEE presso i Centri di raccolta e che possono compromettere il ritiro stesso o il successivo trattamento dei rifiuti.

Rispetto ai dati presentati in Tabella 10.5, va osservato che essi sono ricavati dalle segnalazioni che pervengono al CdC tramite il modulo di segnalazione anomalie tracciato in formato elettronico dal settembre 2011. Nel caso di RAEE privi di componenti essenziali oltre il 30% del carico ("cannibalizzati"), le anomalie relative alla mancanza di componenti vengono segnalate e danno luogo alla perdita dell'eventuale Premio di efficienza.


Va evidenziato che la percentuale di cannibalizzazione è direttamente proporzionale al prezzo delle materie prime.

Tabella 10.5 Anomalie riscontrate in fase di ritiro (n. e %) – 2013

Descrizione anomalia	N. Eventi	%
Presenza di RAEE danneggiati e/o privi di componenti essenziali oltre il 30% del carico	3.617	83
Altra anomalia	293	7
Mancato raggiungimento della soglia minima di saturazione	100	2
Mancato rispetto dell'orario di apertura del CdR/LdR al momento del ritiro concordato	78	2
Non adeguata separazione Raggruppamenti RAEE	98	2
Ritardo nel ritiro	62	1
Danneggiamento Unità di Carico	34	1
Altra anomalia nell'erogazione del servizio	26	1
Mancato ritiro di tutte le Unità di Carico indicate nella Richiesta di Ritiro	29	1
Totale segnalazioni	4.337	

Fonte: CdC RAEE

Figura 10.6. Anomalie riscontrate in fase di ritiro (%) - 2013



Fonte: CdC RAEE



RAEE




Come evidenziato nella Tabella 10.5 e Figura 10.6, nel 2% dei casi l'anomalia è costituita dal mancato raggiungimento della soglia di saturazione. L'anomalia più frequente riguarda però il danneggiamento dei RAEE o la presenza di RAEE privi di componenti essenziali (83%). Circa il 7% delle anomalie riguardano generiche segnalazioni che non danno origine a sanzioni. Le altre segnalazioni rappresentano una casistica trascurabile.

I 5 Raggruppamenti


La normativa italiana ha suddiviso i RAEE in 5 Raggruppamenti, ciascuno dei quali riunisce tipologie di apparecchiature omogenee. Nel seguito si descrive l'andamento della raccolta nel corso dell'anno 2013 per ogni Raggruppamento, e il confronto con gli anni 2012 e 2011.

Figura 10.7. Raccolta del Raggruppamento R1 Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, condizionatori, congelatori, etc.) (t) – 2011/2013




Fonte: CdC RAEE

Figura 10.8. Raccolta del Raggruppamento R2 Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, etc.) (t) – 2011/2013



Fonte: CdC RAEE

Figura 10.9. Raccolta del Raggruppamento R3 TV e monitor (televisori e schermi a tubo catodico, LCD o al plasma, etc.) (t) – 2011/2013




Fonte: CdC RAEE



RAEE




Figura 10.10. Raccolta del Raggruppamento R4 Piccoli elettrodomestici, telefonini, computer, stampanti, gi chi elettronici, apparecchi illuminanti, asciugacapelli, etc.) (t) – 2011/2013



Fonte: CdC RAEE

Figura 10.11. Raccolta del Raggruppamento R5: Sorgenti luminose (a lampadine a basso consumo, lampade al neon, lampade fluorescenti, etc.) (t) – 2011/2013



Fonte: CdC RAEE

Sempre per quanto riguarda i 5 Raggruppamenti, è interessante infine analizzare il rapporto percentuale tra RAEE raccolti e AEE nuove immesse sul mercato. Dalla Tabella 10.6 risulta evidente come tale rapporto sia molto diversificato tra i 5 Raggruppamenti. È altresì evidente che esistono in tutti i casi ampi margini di miglioramento: un significativo contributo in merito potrebbe venire dalla piena attuazione dell'entrata in vigore dell'obbligo di ritiro "uno contro uno" da parte dei distributori, con le semplificazioni già concordate dal CdC con rappresentanti della distribuzione e di ANCI (tramite la firma di uno specifico Accordo di programma), nonché dalle semplificazioni previste dal D.Lgs. 49/2014 per il ritiro "uno contro zero" dei piccolissimi RAEE.

Tabella 10.6. Percentuale di RAEE raccolti rispetto all'immesso al consumo suddivisa per i 5 Raggruppamenti (%) – 2013

Raggruppamento R1: freddo e clima (frigoriferi, congelatori, condizionatori e scaldacqua)	42
Raggruppamento R2: grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura etc.)	20
Raggruppamento R3: tv e monitor	210
Raggruppamento R4: piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi d'illuminazione e altro	14
Raggruppamento R5: sorgenti luminose	11
Totale	31

Fonte: CdC RAEE



RAEE



È comunque importante ricordare che le percentuali sopra esposte sono da considerarsi come indicative, poiché a determinare il rapporto tra RAEE raccolti e AEE vendute intervengono numerose variabili, quali la vita media dell'apparecchiatura, il tasso di sostituzione (alcune apparecchiature vengono acquistate non in sostituzione di quelle vecchie) o la differenza di peso tra apparecchiature nuove e vecchie (emblematico il caso dei televisori a schermo piatto rispetto a quelli a tubo catodico).

Per quanto riguarda il raggruppamento R5 alle quantità riportate sopra si può aggiungere la raccolta effettuata su base volontaria e non gestita tramite il CdC RAEE effettuata dai Sistemi collettivi maggiormente rappresentativi in questo Raggruppamento che ammonta a 1.298 t. Grazie a questa attivazione volontaria i volumi complessivamente raccolti hanno raggiunto le 2.330 t.

La raccolta regionale e il dato pro-capite

La Tabella 10.7 illustra i dati riguardanti la raccolta pro-capite relativa alla popolazione residente. Per quanto riguarda il 2013, la raccolta pro-capite media è stata leggermente inferiore al target fissato dalla Comunità europea di 4 kg/ab. Quasi tutto il Nord si situa al di sopra della media nazionale, superando abbondantemente l'obiettivo previsto dalla normativa mentre il Sud conferma un certo ritardo con una media pro-capite pari a circa la metà di quella nazionale.

Tabella 10.7. Raccolta dei RAEE per Regione* (n., kg e kg/ab) – 2013

	RAEE raccolti (kg)	Popolazione residente (n.)	Pro-capite (kg/ab)
Abruzzo	3.829.310	1.307.309	2,93
Basilicata	2.274.241	578.036	3,93
Calabria	3.404.740	1.959.050	1,74
Campania	13.762.717	5.766.810	2,39
Emilia Romagna	21.786.518	4.342.135	5,02
Friuli Venezia Giulia	6.712.118	1.218.985	5,51
Lazio	13.664.818	5.502.886	2,48
Liguria	8.123.531	1.570.694	5,17
Lombardia	46.495.186	9.704.151	4,79
Marche	7.393.297	1.541.319	4,80
Molise	793.000	313.660	2,53
Piemonte	17.748.441	4.363.916	4,07
Puglia	7.809.538	4.052.566	1,93
Sardegna	8.589.628	1.639.362	5,24
Sicilia	10.954.766	5.002.904	2,19
Toscana	19.850.410	3.672.202	5,41
Trentino Alto Adige	6.978.566	1.029.475	6,78
Umbria	3.884.906	884.268	4,39
Valle d'Aosta	1.048.097	126.806	8,27
Veneto	20.827.391	4.857.210	4,29
Italia	225.931.219	59.433.744	3,80

*Il dato si riferisce alla raccolta pro-capite calcolata solo sulla popolazione residente in base al demo ISTAT dell'anno di riferimento della raccolta.

Fonte: CdC RAEE



RAEE



10.2.5 Il recupero

Il recupero dei RAEE deve avvenire in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 151/05 che prevede, a seconda delle categorie dell'Allegato 1, una percentuale minima di recupero e riciclo compresa tra il 65 e l'80% del peso complessivo di ogni singola categoria merceologica. Il D.Lgs. 49/2014 stabilisce i nuovi obiettivi minimi nell'Allegato V che, recependo le indicazioni della Direttiva europea, definisce soglie diverse e crescenti con il tempo: sono distinti gli obiettivi sino al 14 agosto 2015, sino al 14 agosto 2018, e dal 15 agosto 2018.

Gli impianti di trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto, provvedono ad una separazione manuale e meccanica dei principali materiali suddividendoli principalmente in:

- > metalli ferrosi;
- > metalli non ferrosi (alluminio e rame);
- > vetro;
- > plastiche;
- > legno;
- > cemento.

Sono inoltre presenti altre sostanze che, pur incidendo in forma minore sul peso complessivo dei RAEE e dei relativi materiali recuperati, determinano l'esigenza di adeguate modalità di gestione, al fine di assicurare la separazione per recupero o smaltimento delle stesse:

- > poliuretano;
- > mercurio;
- > polveri fluorescenti (TV e lampade);
- > oli;
- > gas CFC e pentano;
- > scarti di lavorazione non recuperabili (altre polveri).

È prassi comune che gli impianti, in presenza di componenti che contengono metalli preziosi o a più elevato valore commerciale, non provvedano direttamente al recupero dei metalli tramite un trattamento in loco ma si limitino alla separazione della singola componente che viene inviata in impianti di trattamento altamente specializzati.

Questo è il caso principalmente delle schede elettroniche che vengono separate in base alla tipologia (schede tv o schede pc). Altri componenti separati sono in genere i microprocessori, le memorie RAM, gli hard disk (che per questioni di riservatezza dei dati vengono sistematicamente forati) e le componenti per la riproduzione in alta fedeltà, che presentano spesso placcature in oro o argento. Anche nelle schede elettroniche è presente una piccola percentuale di oro molto variabile a seconda della tipologia, il cui valore medio si attesta intorno allo 0,002% del peso totale.

Un notevole interesse si sta verificando ultimamente per individuare processi sostenibili per il recupero delle cosiddette "terre rare" dai monitor LCD e dalle polveri delle lampade fluorescenti. In particolare ci si sta soffermando sulla possibilità di recuperare l'indio e l'ittrio, largamente utilizzati per la produzioni di queste due tipologie di apparecchiature.

Come immaginabile, i 5 Raggruppamenti presentano caratteristiche di recupero differenti. Facendo però una serie di bilanci di massa tra i quantitativi raccolti e un confronto tra le percentuali di recupero dichiarate dai Sistemi collettivi per ogni Raggruppamento, si ottengono i seguenti valori medi indicativi per il sistema RAEE nel 2013.

Tabella 10.8. Quantità indicative recuperate (t e %) – 2013

Materiali	Recupero Industriale (%)	Stima quantità recuperate (t)
Ferro	43	96.750
Vetro	18	40.500
Metalli non ferrosi	2	4.500
Plastiche	25	56.250
Altri materiali riciclabili	3	6.750
Scarti non recuperabili	9	20.250

Fonte: Elaborazione CdC RAEE su dati dei Sistemi collettivi



RAEE



Sulla base dei dati forniti dall'ISPRA sui quantitativi complessivi raccolti in Italia, possiamo stimare che il sistema RAEE contribuisce al recupero delle frazioni merceologiche nel seguente modo.

Tabella 10.9. Contributo del sistema RAEE al recupero delle frazioni merceologiche (kt e %) – 2011/2013

Frazioni recuperate	2011			2013		
	Dati di RD (ISPRA)	Stima materiali recuperati dai RAEE	Incidenza del recupero dei materiali dai RAEE su Totale RD	Dati di RD (ISPRA)	Stima materiali recuperati dai RAEE	Incidenza del recupero dei materiali dai RAEE su Totale RD
Vetro	1.570	44	3	1.596	40	3
Plastica	753	62	8	789	56	7
Metalli	374	111	30	364	101	28
Totale RD	7.172	224	3	7.172	205	3

Fonte: Elaborazioni CdC RAEE su dati ISPRA

I valori sono stati calcolati sulla base delle dichiarazioni del MUD proiettando le percentuali di recupero dei RAEE registrate nel 2013 ai dati ISPRA della raccolta differenziata.

Nel 2008 è stato siglato l'importante Accordo per la qualità del trattamento dei RAEE tra il Centro di Coordinamento RAEE e le principali Associazioni Italiane dei Recuperatori (ASSORAEE, ASSOFERMET, ANCORAEE, CNA, ASSOQUALIT E CONFAPI), sulla base di quanto previsto dal DM 25 settembre 2007 n. 185. È stato quindi effettuato l'accreditamento in tutto il territorio nazionale di più di 100 impianti di trattamento, assicurando in tal modo sia un adeguato livello di qualificazione delle aziende del settore che un'omogenea qualità nel trattamento.

I requisiti essenziali per l'accreditamento degli operatori e degli impianti sono due:

- il rispetto degli obblighi normativi previsti per le aziende del settore del trattamento dei RAEE;
- il raggiungimento di un adeguato livello di qualità nel recupero delle materie prime e nella messa in sicurezza delle componenti inquinanti (gas ozono-lesivi, mercurio e polveri fluorescenti).

L'accreditamento delle aziende di trattamento dei RAEE è stato condotto da certificatori terzi selezionati e convenzionati: DNV, Dasa-Rägister, IMQ, RINA, SGS, TÜV, Certiquality, Bureau Veritas e CSI Italia. Questi Enti hanno effettuato le visite ispettive necessarie per l'accreditamento degli impianti, basandosi sulla Specifica Tecnica allegata all'Accordo e sulla relativa check list elaborata congiuntamente dal Centro di Coordinamento RAEE e dalle Associazioni firmatarie dell'Accordo.

Questa check list prevede che per i Raggruppamenti R1, R2, R3 e R4 possano essere accreditati anche gli impianti che svolgono soltanto la fase di messa in sicurezza, affidando poi a terzi la frantumazione delle carcasse (per i Raggruppamenti R1, R2 e R4) oppure il trattamento dei tubi catodici (per il Raggruppamento R3). Tutti gli impianti che svolgono soltanto la fase di messa in sicurezza dei RAEE dovranno fornire preventivamente al Centro di Coordinamento RAEE la lista dei fornitori a cui consegnano i rifiuti per effettuare la fase conclusiva del trattamento, potendo comunque servirsi solo di aziende e/o impianti accreditati per lo specifico trattamento residuale.

I Sistemi collettivi possono avvalersi solo di fornitori accreditati; per consentire la verifica del corretto comportamento dei Sistemi collettivi e la tracciabilità dei RAEE lungo la filiera attraverso apposite procedure di controllo e monitoraggio, sono state introdotte gravose penali a carico dei Sistemi collettivi qualora questi utilizzino impianti non accreditati.

L'Accordo sul trattamento è attualmente in fase di revisione, anche per tener conto degli standard europei "WEEELABEX", nel frattempo adottati.



RAEE



Nel mese di aprile 2011 il WEEE Forum, che rappresenta 38 Sistemi collettivi in tutta Europa, ha adottato volontariamente specifici standard tecnici relativamente ai processi di:

- › Raccolta;
- › Logistica;
- › Trattamento.

Le norme WEEELABEX, attualmente in fase di implementazione dai Sistemi collettivi aderenti al WEEE Forum, saranno in grado di fornire trasparenza e uniformità nei processi di gestione dei RAEE, anche a livello europeo. Questo consentirà di migliorare qualitativamente le attività di riciclo e recupero, combattere l'esportazione illegale dei RAEE, aumentare l'uso efficiente delle risorse e ridurre gli impatti ambientali. La nuova direttiva RAEE assegna ad organismi di normazione europea (CEN) il compito di elaborare standard minimi uniformi per il trattamento, vincolanti su tutto il territorio dell'Unione.

Inoltre, l'art. 18, del D.Lgs. 49/2014 stabilisce che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determini, con decreto, i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea entro tre mesi dalla loro adozione.

Contestualmente all'adozione del decreto ministeriale il Centro di Coordinamento procederà all'adeguamento degli Accordi di programma con i trattatori.

10.3 Problematiche e potenzialità di sviluppo del settore

10.3.1 La normativa europea

Da un punto di vista legislativo la normativa europea regola la gestione e il corretto trattamento dei RAEE attraverso le Direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE e s.m.i.. La prima (2002/95/CE) ha avuto come oggetto la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE ed è stata recentemente modificata dalla Direttiva 2011/65/UE; la seconda (modificata dalla Direttiva 2003/108) ha dettato norme sulla gestione del fine vita delle medesime apparecchiature. I RAEE presi in considerazione sono sia quelli provenienti dai nuclei domestici, sia quelli "professionali", cioè derivanti da apparecchiature aziendali dismesse.

Per superare una situazione che vedeva confluire in discarica o recuperare senz'alcun trattamento la maggior parte di questi rifiuti, l'Unione europea ha legiferato integrando il principio del "chi inquina paga" con quello della "responsabilità estesa e condivisa" che chiama in causa, oltre al produttore, anche i distributori di questi prodotti accanto ai soggetti pubblici e agli stessi consumatori. Parallelamente, ha dato vita ad un impianto legislativo che, puntando sulla progettazione eco-sostenibile dei prodotti da immettere sul mercato, ha attribuito alla dimensione della prevenzione un ruolo prioritario. L'attuale direttiva è stata pubblicata il 24 luglio 2012 ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 49/2014.

Come già ampiamente annunciato la nuova direttiva prevede l'incremento degli obiettivi di raccolta: è stato definito un nuovo modo di calcolare il volume di rifiuti, che non verrà più espresso in chilogrammi per abitante ma in quantità di RAEE raccolti a seconda del volume di prodotti tecnologici immessi sul mercato nei 3 anni precedenti. Questo significa che entro il 2016 si dovranno raccogliere 45 tonnellate di RAEE per ogni 100 tonnellate di nuovi apparecchi elettronici immessi sul mercato (una quantità che diventerà di 65 tonnellate nel 2019). Utilizzando il vecchio metodo di calcolo questo significa che l'Italia dovrà passare da una media pro-capite di 3,8 ai circa 7,5 richiesti entro il 2016 e i 10 kg/ab nel 2019.

Un'importante innovazione è caratterizzata dall'introduzione dell'"uno contro zero" per i RAEE di piccole dimensioni negli esercizi commerciali con una superficie superiore ai 400 metri quadrati. In questo modo sarà possibile consegnare nei punti vendita i dispositivi non più funzionanti senza l'obbligo di acquisto di un nuovo AEE come invece richiesto dal decreto "uno contro uno" attualmente in vigore (DM 65/2010). Contemporaneamente sono anche state definite regole più severe che eviteranno il traffico illegale dei RAEE verso i Paesi in via di sviluppo, dove le condizioni sanitarie e gli obblighi ambientali non vengono rispettati.



RAEE



Ci sono inoltre delle novità anche nell'ambito dei prodotti attualmente inclusi nelle categorie di AEE in precedenza escluse dal sistema di raccolta, come:

- ▶ le apparecchiature facenti parti di impianti fissi di grandi dimensioni che svolgono la loro funzione anche ove non siano elementi degli stessi (tra cui figurano i pannelli fotovoltaici, che vengono abbinati al gruppo degli apparecchi di consumo e le attrezzature di illuminazione);
- ▶ i veicoli elettrici a due ruote non omologati (come ad es. le biciclette elettriche a pedalata assistita).

La pubblicazione della nuova direttiva costituisce un importante impulso verso un nuovo miglioramento e consolidamento del Sistema RAEE in Europa.

10.3.2 Normativa nazionale

Il sistema di gestione dei rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche è disciplinato dal D.Lgs. 49/2014, la cui responsabilità è affidata direttamente ai produttori, come previsto dalla Direttiva europea (2012/19/UE).

La normativa ha definito un sistema di raccolta e riciclaggio che fa ricadere sui produttori la responsabilità della gestione dei rifiuti generati dalle AEE provenienti dal nucleo domestico.

Il recupero dei RAEE deve avvenire in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 49/14 che prevede, nuovi obiettivi minimi di recupero nell'Allegato V in recepimento delle indicazioni della direttiva europea. Sono definite soglie diverse e crescenti con il tempo: sono distinti gli obiettivi sino al 14 agosto 2015, sino al 14 agosto 2018, e dal 15 agosto 2018.

Tabella 10.10. Obiettivi di recupero e riciclo del D.Lgs. 49/2014 sino al 14 agosto 2015 e dal 15 agosto 2015 al 14 agosto 2018 (%)

CATEGORIA Allegato I	Sino al 14 agosto 2015		Dal 15 agosto 2015 al 14 agosto 2018	
	RECUPERO	RICICLO	RECUPERO	PREPARAZIONE PER RIUTILIZZO E RICICLO
1	80	75	85	80
2	70	50	75	55
3	75	65	80	70
4	75	65	80	70
5	70	50	75	55
6	70	50	75	55
7	70	50	75	55
8	70	50	75	55
9	70	50	75	55
10	80	75	85	80
lampade a scarica	-	80	-	80% - riciclaggio

Fonte CdC RAEE

Tabella 10.11. Obiettivi di recupero e riciclo del D.Lgs. 49/2014 dal 15 agosto 2018 (%)

CATEGORIA Allegato III	Dal 15 agosto 2018	
	RECUPERO	PREPARAZIONE E PER RIUTILIZZO E RICICLO
1	85	80
2	80	70
3	-	80% - riciclaggio
4	85	80
5	80	70
6	80	70

Fonte: CdC RAEE



RAEE



I distributori, come accennato, sono chiamati a ritirare gratuitamente i RAEE dai consumatori finali, in occasione di un nuovo acquisto equivalente (ritiro “uno contro uno”). Con l’emanazione del Decreto ministeriale 65/2010 sono state individuate le modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei distributori. All’acquisto di un nuovo elettrodomestico, per i clienti che vogliono dismettere i loro vecchi prodotti, i distributori devono garantire:

- › il ritiro dai clienti delle vecchie apparecchiature (se sussistono le condizioni per il ritiro);
- › lo stoccaggio in luogo idoneo dei RAEE (raggruppati per tipologia di rifiuto);
- › il trasporto presso i Centri di raccolta o i luoghi di raggruppamento (secondo la prassi prevista dal DM 65/2010).

Per poter gestire i RAEE, i distributori devono effettuare l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le attività di raccolta (deposito presso un luogo idoneo) e trasporto, attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territoriale competente che deve essere rinnovata ogni cinque anni.

Nel momento del ritiro il distributore deve compilare uno schedario numerato progressivamente nel quale si indichi il nominativo e l’indirizzo del consumatore che ha acquistato un prodotto nuovo e ha consegnato il RAEE e il tipo di RAEE che è stato ritirato. Lo schedario deve essere conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

Una volta ritirati, i RAEE devono essere raggruppati in un’area dedicata dell’esercizio commerciale suddivisi per tipologia, in attesa del trasporto presso i Centri di raccolta. Il deposito deve avvenire in un luogo idoneo ed è obbligatorio per i distributori assicurare l’integrità dei RAEE, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose. Sono previste delle semplificazioni per il trasporto effettuato attraverso specifiche tratte.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge, tutti i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE secondo le modalità semplificate di gestione sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di gestione di rifiuti non autorizzata e alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Qualora il distributore non effettuasse il ritiro a titolo gratuito incorrerebbe nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 151/05 all’art. 16: da 150 a 450 euro per ciascun apparecchio non ritirato o ritirato a titolo oneroso. Il D.Lgs. 49/2014 modifica le previsioni del DM 65/2010 in alcune parti, semplificando ulteriormente il sistema: l’art. 11 prevede infatti che i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai Centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 kg, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i Centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all’Albo dei gestori ambientali.

In seguito all’emanazione del DM 65/2010 i soggetti coinvolti (ANCI – CdC RAEE e Associazioni Nazionali della Distribuzione) hanno intrapreso dei rapporti di collaborazione al fine di gestire in maniera corretta i RAEE raccolti e a tal fine hanno sottoscritto due documenti (Protocollo d’intesa e Accordo di programma).

Dal punto di vista della gestione operativa, i distributori sono tenuti ad iscriversi presso il Centro di Coordinamento RAEE per fornire le informazioni sull’azienda necessarie all’efficiente conferimento dei RAEE presso i Centri di raccolta. L’accesso ai Centri di raccolta da parte della distribuzione viene distinto in base al quantitativo giornaliero conferito in un’unica soluzione:

- › Grande Conferitore: oltre quattro pezzi oppure oltre 200 kg;
- › Piccolo Conferitore: fino a quattro pezzi oppure fino a 200 kg.

L’iscrizione è gratuita e si effettua attraverso il portale internet del Centro di Coordinamento. Questo passaggio è fondamentale in quanto i Comuni, nell’ambito dei piani territoriali relativi alla raccolta dei RAEE, indicano al Centro di Coordinamento i Centri di raccolta che risultano strutturati e attrezzati per ricevere i RAEE conferiti dai distributori.

Durante l’accreditamento al Centro di Coordinamento i distributori sono tenuti a fornire l’elenco dei trasportatori qualificati incaricati per conto loro del ritiro dei RAEE dai nuclei domestici e della consegna presso i Centri di raccolta. Sono iscritti al portale del Centro di Coordinamento circa 2.100 punti vendita della distribuzione.



RAEE



Per quanto riguarda l'Accordo di programma previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b, del DM del 25 settembre 2007 n. 185, con esso sono state definite le regole affinché la Distribuzione possa usufruire del servizio diretto da parte dei Sistemi collettivi per il ritiro dei RAEE presso i luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori stessi. Per luogo di raggruppamento dei RAEE si intende il luogo in cui, ai sensi del DM 8 marzo 2010 n. 65, il distributore effettua, anche tramite un soggetto terzo, il raggruppamento dei RAEE conferiti dai consumatori; ciascun Luogo di Raggruppamento dei RAEE può essere utilizzato da un Distributore per uno o più punti di vendita e/o da più Distributori congiuntamente.

L'Accordo di programma per la gestione dei RAEE raccolti dalla distribuzione è previsto anche dal D.Lgs. 49/2014, che all'art. 16 indica le seguenti condizioni: le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna tramite un unico delegato, ANCI e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con Accordo di programma le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:

- i Premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi di condizioni di buona operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
- le modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'Accordo ha validità triennale, ed è stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, quindi entro il 12 ottobre 2014.

In caso di mancata stipula dell'Accordo nei termini previsti, il MATTM invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo Accordo restano validi tra le parti gli Accordi di programma già stipulati.

10.3.3 La normativa vigente e i decreti attuativi

Il D.Lgs. 49/2014 prevede l'emanazione di diversi decreti attuativi, alcuni dei quali già previsti dal D.Lgs. 151/2005, elencati di seguito:

Tabella 10.12. Decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 49/2014

ART.	TESTO
7. Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo	I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180 bis, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 18.
11. Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori	Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministero dello Sviluppo Economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
18. Trattamento adeguato	Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della Direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione.
18. Trattamento adeguato	Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con i Ministri dello Sviluppo Economico, della Salute e dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento CE 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).



RAEE



19. Obiettivi di recupero	Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto di concerto con il Ministri dello Sviluppo Economico, della Salute e dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.
20. Autorizzazioni	Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 214, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 di detto decreto legislativo.
25. Garanzie finanziarie	Il produttore, nel momento in cui immette un'AEE sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria. La garanzia è prestata dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, secondo quanto previsto dall'articolo 1, della Legge 10 giugno 1982, n. 348, e secondo modalità equivalenti definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze. L'adozione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per la finanza pubblica.
41. Disposizioni finanziarie	Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli Enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento.

Fonte: CdC RAEE

Un altro atto normativo importante del settore è rappresentato dal DM Ambiente 25 settembre 2007 n.185, che ha disciplinato il Registro dei produttori di AEE (a cui tutti i Produttori/Sistemi collettivi sono obbligati ad iscriversi ed inviare periodicamente le informazioni sulle quantità di AEE immesse sul mercato nonché quelle sui RAEE raccolti, riciclati e recuperati attraverso i diversi canali) e tre importanti organismi d'indirizzo e controllo:

- › Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE con il principale compito di gestire il Registro nazionale dei produttori, vigilare sulla corretta applicazione della normativa e disporre ispezioni;
- › Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, che svolge attività di supporto al Comitato di Vigilanza e Controllo;
- › Centro di Coordinamento RAEE, l'organo finanziato e gestito dai produttori che deve coordinare e regolare le attività di competenza dei Sistemi collettivi.

10.3.4 Obiettivi e aree d'intervento

Per migliorare il funzionamento del sistema RAEE con conseguenti benefici sulla raccolta sono stati individuati i seguenti obiettivi da perseguire indicandone le aree di intervento:

- › garantire il corretto funzionamento del Registro dei produttori di AEE affinché i dati raccolti possano dare un certo riferimento per il calcolo e l'attribuzione, da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo, delle quote di mercato e di responsabilità finanziaria ai produttori di AEE e quindi ai rispettivi Sistemi collettivi delegati alla gestione del recupero dei RAEE. Ciò diventa di prioritaria importanza anche alla luce delle previsioni dell'art. 33, del D.Lgs. 49/2014, che attribuisce al Centro di Coordinamento RAEE un ruolo di supporto al Comitato di Vigilanza nella definizione criteri di quantificazione delle quote di mercato.
- › Rendere pienamente operativo il Comitato di Vigilanza e Controllo (adesso unificato con quello delle pile e batterie) in modo che esso possa finalmente svolgere tutte le sue funzioni essenziali (ripartizione quote mercato, verifica dei produttori registrati e non registrati nel sistema, raccolta ed elaborazione dei dati ecc). Importante funzione del Comitato è anche quella di fornire interpretazioni e indicazioni su aspetti incompleti della normativa. Tra gli argomenti che necessiterebbero di un chiarimento: il campo di applicazione della normativa, la distinzione tra RAEE domestici e professionali, i codici applicabili, etc. Ciò per contrastare applicazioni e interpretazioni differenziate e/o soggettive delle norme, sia da parte delle aziende che degli organi di controllo, che condizionano il mercato e creano distorsioni della concorrenza oltre a compromettere il livello di protezione ambientale e dei lavoratori.



RAEE



- Completare ed adeguare la rete dei Centri di raccolta esistenti, attualmente distribuita territorialmente in modo disomogeneo, e costituita da punti di raccolta disciplinati in modo molto differenziato e che in diverse realtà presentano ritardi nell'adeguamento alla nuova disciplina (come evidenziato dalle ripetute proroghe della stessa) che rallentano anche il completamento della messa a regime del sistema RAEE. Tale disomogeneità nella disciplina dei CdR sta creando particolari difficoltà anche per quanto riguarda il conferimento da parte dei distributori alle piazzole comunali, a causa di una particolare interpretazione dell'art. 8, del DM 65/2010.
- Emanare il decreto di semplificazione che possa permettere una reale partenza del ritiro "uno contro zero" da parte dei distributori.
- Assicurare che la normativa tecnica che disciplina le caratteristiche e l'utilizzo delle materie prime ottenute dai RAEE non rappresenti un ostacolo allo sviluppo delle attività di riciclaggio, in quanto non adeguata al progresso tecnico anche in rapporto alle condizioni presenti negli altri Paesi europei.
- Ricercare soluzioni per risolvere le difficoltà presenti per il riciclo della plastica, poliuretano e vetro, nonché la questione dei RAEE privi di componenti che determina problemi di contenziosi, sicurezza e mancati obiettivi di recupero.
- Garantire che il decreto sui criteri e le modalità tecniche di trattamento e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea, sia pubblicato nei tempi previsti, e permetta di raggiungere elevati standard di qualità per tutte le aziende di trattamento, anche attraverso la definizione di un corretto controllo periodico.
- Collaborare con il Ministero dell'ambiente e con le associazioni di categoria rappresentative della filiera ai fini dell'applicazione del SISTRI al sistema dei RAEE con modalità semplificate, nello spirito della riforma del sistema di tracciabilità, tenendo presenti in particolare le peculiarità della raccolta dei RAEE domestici e le caratteristiche dei differenti soggetti che ad essa concorrono.

I nuovi obiettivi di raccolta rappresentano per l'Italia una sfida da affrontare con determinazione. Il D.Lgs. 49/2014 offre gli strumenti per definire le norme specifiche e tecniche che possano dare un ulteriore slancio al Sistema RAEE, nonché al sistema economico italiano.